

cetto della legge ed a purgarla dal sospetto di antinomia, che potrebbe menomarne l'efficacia nell'applicazione.

**MAZZA, relatore.** Mi pareva che la spiegazione data dall'onorevole presidente intorno all'errore di stampa avvenuto in quest'articolo dovesse essere bastevole per togliere ogni dubbio all'onorevole Castellano. Ma siccome gliene resta alcuno, io mi farò a chiarire, per quanto mi è possibile, il senso dell'articolo 3.

Il senso dell'articolo terzo consiste in questo. Esso dice: le cumulazioni indicate nel precedente articolo, cioè quelle cumulazioni le quali sono ammesse dalla legge, non potranno aver luogo quando si trova l'uno dei due impieghi che possono essere cumulati in virtù della disposizione precedente riunito ad altro per legge. Il che torna a significare, che quei due impieghi, i quali sono già riuniti per legge, non potranno mai considerarsi come un impiego solo, e quindi non potranno mai essere riuniti ad un terzo. Di maniera che, sia che si tratti del paragrafo primo dell'articolo secondo, là dove si dice che sono ammesse le cumulazioni di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge; sia che si tratti del paragrafo secondo, là dove si determina la possibile cumulazione di due impieghi di pubblico insegnante, ecc., in tutti questi e negli altri casi eccettuati, quando l'uno dei due impieghi già si trova riunito all'altro per legge, non potrà mai essere riunito ad un terzo.

**CASTELLANO.** Domando la parola.

**MAZZA, relatore.** Ecco ciò che dalla Commissione si è inteso significare.

Forse potrebbe parere superfluo; perchè, evidentemente, non permettendo la legge che l'accumulazione di due impieghi, resta naturalmente esclusa l'aggiunzione ad essi di un terzo, anche quando i due impieghi sono riuniti per legge. Tuttavia il dubbio poteva nascere che questi due impieghi riuniti per espressa disposizione di legge potessero essere considerati come un solo, e l'articolo 3 intende appunto a sopprimere questo dubbio e a stabilire espressamente che questi due impieghi non potranno mai essere altrimenti considerati che come due impieghi distinti, da non poter mai essere riuniti con un terzo.

Così mi pare chiarita la disposizione di cui si tratta all'articolo 3, e credo che i dubbi dell'onorevole Castellano saranno anche dileguati.

**CASTELLANO.** Io osservo all'onorevole relatore che quando due impieghi si trovano cumulati per legge finiscono per diventare un impiego solo. . .

**CAPONE.** Domando la parola.

**CASTELLANO.** . . poichè la legge, riunendo due impieghi, riunisce in altri termini le loro diverse attribuzioni in un solo impiegato.

Laonde mi pare che il concetto che l'onorevole relatore ha dichiarato d'informare l'articolo 3, e che io accetto. . .

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**CASTELLANO.** . . non sia espresso con bastante chiarezza; il perchè vorrei che si facesse più scolpitamente menzione dell'idea che egli ha enunciata; sicchè, mentre accetto l'interpretazione ch'ei dà all'articolo, non credo che il testo che si propone sia corrispondente all'interpretazione stessa.

**CAPONE.** A me pare anzi che la Commissione perseveri nella compilazione già approvata, e che quello che ricerca l'onorevole Castellano evvi precisamente nel testo, ove si mantengono questa locuzione e non altra. Parmi che non senza perchè la Commissione adottasse qui la parola *impieghi* e non *stipendi*; poichè considero la duplicità delle occupazioni, che naturalmente si presume che assorbano più tempo di

quello che ne potesse assorbire una sola occupazione, e per conseguenza adoperò la voce *impieghi*. Se avesse detto *stipendi*, allora intenderei bene l'osservazione del deputato Castellano; ma quando ha detto *impieghi* e non *stipendi*, mi pare che si è espressa chiaramente che intende riferirsi alla duplicità delle occupazioni, e quindi al doppio tempo di cui abbisogna colui che ha da soddisfarle entrambe.

**SANGUINETTI.** Mi pare che l'onorevole Castellano versi in un equivoco. Egli confonde due attribuzioni di uno stesso impiego con due impieghi cumulati per legge in una stessa persona.

Chiarirò il mio concetto.

Per me io credo che sono due attribuzioni di uno stesso impiego quando, sebbene siano uffici disparati, non danno diritto che ad un solo stipendio; invece sono due impieghi cumulati per legge in una sola persona quando, oltre alla diversità degli uffici, vi sono stipendi separati per i due distinti uffici.

Vede quindi l'onorevole Castellano come la Commissione fu molto previdente, e molto saggiamente redigesse l'articolo di cui si tratta, il quale per conseguenza deve essere votato tal quale è proposto.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

**LAZZARO.** Domando la parola.

L'ufficio di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione riunito a un'altra carica di qualunque ordine forse potrebbe presentare degli inconvenienti.

Il primo è di poter cumulare due impieghi che non avessero tra loro alcun rapporto di affinità.

Infatti, secondo la facoltà contenuta in questo articolo, può essere chiamato nel Consiglio di pubblica istruzione un impiegato qualunque, un direttore di strade ferrate, un direttore dei telegrafi, od anche un ufficiale di tribunale; la legge non lo vieta.

Si dirà che il Governo non lo farà; ma ricordiamo che questa legge fu definita, e bene, dall'onorevole guardasigilli un freno che il potere legislativo pone al potere esecutivo.

Con questa disposizione, secondo me, la legge viene a perdere questo carattere e diventerebbe, mi si permetta la frase, poco seria, perchè nelle speciali sue disposizioni offenderebbe il principio che la genera.

Un altro inconveniente, secondo me, potrebbe derivare da quest'articolo, e più serio del primo, cioè ch'esso offre il destro di poter cumulare nello stesso individuo non due, ma tre impieghi. Imperciocchè cogli articoli precedenti voi ammettete in certi casi l'accumulazione di due impieghi; ora, ammettendo che la carica di consigliere della pubblica istruzione non sia da considerarsi come un impiego, voi venite ad ammettere la possibilità che un individuo abbia due uffici d'insegnante o due uffici del corpo sanitario, e possa avere anche il terzo, cioè quello di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Ora io domando: quale vantaggio ne ricaverà il pubblico servizio dall'opera di un cittadino chiamato, a mo' d'esempio, a dirigere un ospedale, ad insegnare in un'Università e ad occuparsi dell'andamento generale della pubblica istruzione? Io penso che non basti nè la migliore delle volontà, nè il migliore degli'ingegni ad adempire bene a tanto compito.

Ma farò osservare quali sieno gli uffici di chi appartiene al Consiglio superiore della pubblica istruzione. La legge li